REGOLAMENTO (CEE) N. 495/76 DEL CONSIGLIO

del 2 marzo 1976

relativo al regime di importazione di taluni prodotti tessili originari di Hong Kong

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che stabilisce una procedura comune per l'aumento autonomo delle importazioni nella Comunità di prodotti sottoposti a misure di autolimitazione da parte dei paesi esportatori (1),

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ed Hong Kong, nel quadro della convenzione concernente il commercio internazionale dei tessili, hanno negoziato un accordo sul commercio di prodotti tessili ; che la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione di regolamento relativa alla conclusione di detto accordo ;

considerando che durante i negoziati la Comunità ed Hong Kong hanno dichiarato la loro intenzione di applicare in anticipo questo accordo, nell'attesa di espletare le procedure necessarie per l'entrata in vigore dello stesso ;

considerando che è perciò opportuno definire un regime di importazione per i prodotti in questione che permetta l'applicazione dell'accordo negoziato e l'immediata entrata in vigore di tale regime ;

considerando che l'accordo comporta per la Comunità l'obbligo di autorizzare l'importazione di taluni prodotti tessili entro limiti quantitativi la cui osservanza sarà garantita da un sistema di duplice controllo ;

considerando che è pertanto opportuno stabilire le disposizioni valide nella Comunità per gli anni 1976 e 1977 nonché i criteri per la ripartizione dei limiti quantitativi concordati con Hong Kong :

considerando che, a causa delle notevoli divergenze fra le condizioni alle quali sono attualmente soggette le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri e della particolare sensibilità dell'industria tessile della Comunità, l'uniformazione di dette condizioni di importazione può avvenire soltanto in modo progressivo ; che è pertanto opportuno adottare, come criterio di ripartizione di detti limiti quantitativi comunitari, l'adeguazione progressiva al fabbisogno di approvvigionamento dei mercati dei volumi autorizzati a norma delle attuali condizioni di importazione ;

considerando che per taluni altri prodotti tessili, l'accordo stabilisce una procedura di consultazione, che consente l'adozione di misure di salvaguardia in caso di effettivo rischio di disorganizzazione del mercato ; che, conformemente a questa procedura, Hong Kong si è impegnata ad introdurre un'autolimitazione delle sue esportazioni in taluni Stati membri ; che l'accordo prevede che l'osservanza di questi limiti quantitativi sia garantita da un sistema di duplice controllo ;

considerando che è pertanto opportuno fissare tali limiti quantitativi per gli anni 1976 e 1977 nonché le relative modalità di gestione da parte degli Stati membri ;

considerando che occorre imputare le importazioni ai limiti quantitativi fissati per l'anno in cui le merci sono state esportate da Hong Kong ;

considerando che taluni limiti quantitativi previsti nell'accordo per il 1976 debbono essere ridotti in considerazione delle esportazioni effettuate nel 1975 da Hong Kong oltre ai limiti previsti per tale anno, esportazioni che sono state oggetto di consultazioni tra la Comunità e Hong Kong, ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo ;

considerando che non è opportuno prospettare l'imputazione a suddetti limiti quantitativi, dei prodotti introdotti nel territorio doganale della Comunità con il regime del perfezionamento attivo o con un regime di ammissione temporanea e riesportati al di fuori di questo territorio tali e quali o dopo lavorazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per gli anni 1976 e 1977 l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili originari di Hong Kong, elencati nell'allegato A, è soggetta ai limiti quantitativi concordati per la Comunità con Hong Kong e riportati in detto elenco.

(1) GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 41.

2. Tali limiti quantitativi sono ripartiti tra gli Stati membri, per analogia con la procedura di cui al regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi [1], in particolare all'articolo 11, in modo da consentire l'espansione e lo sviluppo ordinato del commercio dei tessili, nonché il riporto e l'anticipo da un anno all'altro.

La ripartizione viene nondimeno effettuata in base ai volumi d'importazione ammessi alle condizioni attualmente applicate negli Stati membri e comporta aliquote di aumento annuo notevolmente più elevate per gli Stati membri nei quali questi volumi sono relativamente più bassi, in modo da ravvicinarli progressivamente al fabbisogno di approvvigionamento dei mercati.

3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati autorizzano, automaticamente e senza indugio, l'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 nei limiti quantitativi fissati, su presentazione da parte dell'importatore di copia certificata della licenza di esportazione concessa dalle autorità di Hong Kong, contenente le specificazioni indicate nell'allegato C.

4. Le importazioni autorizzate sono imputate ai limiti quantitativi validi per l'anno in cui i prodotti sono usciti dal territorio di Hong Kong.

5. I prodotti introdotti nel territorio doganale della Comunità con il regime di perfezionamento attivo o con un regime di ammissione temporanea e riesportati al di fuori di questo territorio, tali e quali o dopo lavorazione, non vengono imputati ai limiti quantitativi di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 l'importazione nella Comunità dei prodotti tessili originari di Hong Kong, elencati nell'allegato B, non è soggetta a restrizioni quantitative.

2. Negli Stati membri elencati nell'allegato B, l'importazione dei prodotti tessili di cui al paragrafo 1, è soggetta, per gli anni 1976-1977, ai limiti quantitativi indicati in detto elenco.

3. I limiti quantitativi di cui al paragrafo 2 possono essere adattati, per analogia con la procedura di cui al regolamento (CEE) n. 1023/70, in particolare all'articolo 11.

4. I paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 sono applicabili ai limiti quantitativi previsti nel presente articolo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

---

[1] GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.

ALLEGATO A

Limiti quantitativi di cui all'articolo 1

Categoria n.	N. della tariffa doganale comune	Voce NIMEXE (1975)	Descrizione delle merci	Unità	Limiti quantitativi 1976	Limiti quantitativi 1977
1	ex 55.09	55.09-01 ; 02 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 19 ; 21 ; 29 ; 31 ; 33 ; 35 ; 37 ; 38 ; 39 ; 41 ; 49 ; 68 ; ex 71 ; 72 ; 73 ; 74 ; 76 ; 77 ; 78	Altri tessuti di cotone — grezzi o imbianchiti	equivalente a 1 000 kg (a)	25 154 (b)	27 032 (b)
	56.07	56.07-ex 01 ; ex 03 ; 04 ; 11 ; 17 ; 24 ; 32	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco : ex A. di fibre tessili sintetiche : — grezzi o imbianchiti			
2	ex 55.09	55.09-03 ; 04 ; 05 ; 51 ; 52 ; 53 ; 54 ; 55 ; 56 ; 57 ; 59 ; 61 ; 63 ; 64 ; 65 ; 66 ; 67 ; 69 ; ex 71 ; 81 ; 82 ; 83 ; 84 ; 86 ; 87 ; 92 ; 93 ; 97	Altri tessuti di cotone : — non grezzi né imbianchiti	equivalente a 1 000 kg (a)	10 481 (c)	11 214 (c)
	56.07	56.07-ex 01 ; ex 03 ; 05 ; 07 ; 08 ; 13 ; 14 ; 16 ; 18 ; 21 ; 23 ; 26 ; 27 ; 28 ; 33 ; 34 ; 36	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco : ex A. di fibre tessili sintetiche : — non grezzi né imbianchiti			

(a) Il peso equivalente è il peso che si ottiene dividendo la superficie totale (in m^2) di un tessuto per la superficie media (in m^2) per kg di questo stesso tessuto. Per applicare questa regola, si considerano le seguenti superfici medie per kg :

— tessuti di cotone : 5 m^2 per kg
— tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco : 6 m^2 per kg,
— tessuti di fibre tessili sintetiche continue : 8 m^2 per kg. ,

(b) I limiti stabiliti in ordine a questa categoria si applicano, per il Regno Unito, anche alle importazioni di prodotti della voce n. 51.04 della tariffa doganale comune : Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili e di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02) : ex A. Tessuti di fibre tessili sintetiche : — grezzi o imbianchiti ; un ulteriore limite unico è stabilito, per il Regno Unito, per i prodotti delle sottovoci 56.07 ex A e 51.04 ex A.

(c) I limiti stabiliti in ordine a questa categoria si applicano, per il Regno Unito, anche alle importazioni di prodotti della voce n. 51.04 della tariffa doganale comune : Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02) : ex A. Tessuti di fibre tessili sintetiche : — diversi da greggi o imbianchiti ; un ulteriore limite unico è stabilito, per il Regno Unito, per i prodotti delle sottovoci 56.07 ex A e 51.04 ex A.

Categoria n.	N. della tariffa doganale comune	Voce NIMEXE (1975)	Descrizione delle merci	Unità	Limiti quantitativi	
					1976	1977
3	ex 60.04	60.04-ex 11 ; 13 ; ex 24 ; ex 29 ; ex 35 ; 41 ; ex 45 ; ex 59 ; ex 70 ; ex 80	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : — Camicie, camicette, camiciole, camicie a « T », canottiere e simili	1 000 unità (a)	21 680	24 494
4	60.05	60.05-ex 01 ; ex (21 a 39)	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : ex A. Indumenti esterni e accessori di abbigliamento : — Maglioni, pullovers, slipovers, twin-sets, giubbotti, giacche e bluse, ad esclusione di quelli che fanno parte di un completo a norma della categoria 5	1 000 pezzi	28 993	33 294
5	60.05	60.05-ex 01 ; 02 a 09 ; 11 ; 13 ; 15 ; ex (16 a 19) ; ex (21 a 39) ; 41 a 49 ; 51 a 59 ; ex (61 a 69) ; 71 a 79 ; ex (81 a 85)	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni e accessori di abbigliamento : ex II. altri : — Indumenti per bambini — Costumi e mutandine da bagno — Abiti — Gonne — Completi (compresi vestiti per uomo) (b)	1 000 kg (c)	3 154 (d)	3 475 (d)
6	ex 61.01	61.01-ex 11 ; ex 41 ; ex 45 ; ex 49	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : — Impermeabili	1 000 pezzi	2 669	2 736
	61.02	61.02-ex 11 , ex 41 ; ex (43 a 49)	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : ex B. diversi dai manufatti per bambini piccoli (bébés) : — Impermeabili			

(a) Camicie, camicette, camiciole, camicie a « T », vengono considerate come un'unità. Le canottiere sono considerate come mezza unità.

(b) Un completo di maglia è costituito da due o tre capi, di cui uno per la parte superiore ed uno per la parte inferiore del corpo, che vengono ordinati, imballati, trasportati e venduti insieme.

(c) Questo peso deve essere considerato come peso degli elementi tessili degli indumenti in questione.

(d) I limiti stabiliti in ordine a questa categoria si applicano, per il Regno Unito, anche alle importazioni di indumenti esterni e accessori di abbigliamento classificati alla voce n. 60.05 della tariffa doganale comune, che sono diversi da quelli specificati sotto le categorie n. 4 e n. 5.

Categoria n.	N. della tariffa doganale comune	Voce NIMEXE (1975)	Descrizione delle merci	Unità	Limiti quantitativi 1976	Limiti quantitativi 1977
7	ex 61.01	61.01-51 a 59 ; 71 a 79	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : — Vestiti completi — Giacche e giacchette	1 000 pezzi (a)	11 538	12 519
8	ex 61.01	61.01-61 a 69	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : — Calzoni e calzoncini	1 000 pezzi	52 322	54 926
	61.02	61.02-ex (91 a 99)	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : ex B. esclusi i manufatti per bambini piccoli : — Pantaloni, jeans, calzoncini e simili, escluse le gonne pantalone			
9	61.02	61.02-41 a 49	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : ex B. diversi dai manufatti per bambini piccoli (bébés) : — Cappotti e giacche	1 000 pezzi	4 535	5 088
10	61.02	61.02-61 a 69 ; 71 a 79	Indumenti esterni per donna, per ragazza, per bambini : ex B. diversi dai manufatti per bambini piccoli (bébés) : — Abiti — Gonne, comprese le gonne-pantalone	1 000 pezzi	11 851	13 170
11	61.02	61.02-81 a 89	Indumenti esterni per donna, per ragazza, per bambini : ex B. diversi dai manufatti per bambini piccoli (bébés) : — Camicie e bluse	1 000 pezzi	23 245	24 963
12	ex 61.03	61.03-11 ; 15 ; 19	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi colli, colletti, sparati e polsini : — Camicie e camicette	1 000 pezzi	63 125	65 103
13	ex 61.03	61.03-ex 31 ; ex 35 ; ex 39	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi colli, colletti, sparati e polsini : — Pigiami e altri indumenti da notte	1 000 kg	11 882	13 467
	ex 61.04	61.04-ex 10 ; ex 30 ; ex 90	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini : — Pigiami, camicie da notte ed altri indumenti da notte			
14	62.02	62.02-11 ; 17 ; 41 a 65 ; 71 a 77	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina ; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento : ex B. escluse le tendine : — Biancheria da letto — Biancheria da tavola — Biancheria da toletta, da servizio o da cucina	1 000 kg	6 157	6 588

(a) In questo calcolo un vestito completo è considerato come 2 unità.

ALLEGATO B

Limiti quantitativi di cui all'articolo 2

Categoria n.	N. della tariffa doganale comune	Voce NIMEXE (1975)	Descrizione delle merci	Stato membro (a)	Unità	Limiti quantitativi 1976	Limiti quantitativi 1977
15	ex 60.02	60.02 40 60 70	Guanti a maglia non elastica né gommata : — Guanti impregnati o ricoperti di materie plastiche — altri : — di fibre tessili sintetiche — di cotone	Benelux (b) Francia Italia	1 000 paia	2 396 209 541	2 540 222 573
16	ex 60.04	60.04-11 ; 15 ; ex 24 ; 26 ; 27 ; ex 29 ; 31 a 34 ; ex 35 ; ex 45 ; 52 ; 54 ; 56 ; ex 59 ; ex 70 ; 80	Sottovesti a maglia non elastica né gommata : — diversi da camicie, camicette, camiciole, camicie a « T », canottiere e simili, e mutande e mutandine per uomo e ragazzo	Germania Regno Unito	1 000 kg	364 763	379 793
17	ex 61.01		Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : — Indumenti a prova d'aqua e impermeabili, che non siano impermeabili del tipo soprabito	Regno Unito	1 000 pezzi	1 613	1 710
	61.02		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : ex B. diversi dai manufatti per bambini piccoli (bébés) : — Indumenti a prova d'acqua e e impermeabili, che non siano impermeabili del tipo soprabito				
18	ex 61.01	61.01-21 ; 29	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : — Indumenti da lavoro	Regno Unito	1 000 pezzi	2 240	2 352
	61.02	61.02-21 ; 23	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : ex B. diversi dai manufatti per bambini piccoli (bébés) : — Indumenti da lavoro				
19	ex 61.01	61.01-31 ; 35 ; 39	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : — Indumenti speciali da sport	Regno Unito	1 000 pezzi	429	455
	61.02	61.02-31 a 38	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : ex B. diversi dai manufatti per bambini piccoli (bébés) : — Indumenti speciali da sport				

(a) L'importazione in Irlanda dei prodotti di cui al presente allegato rimane provvisoriamente sottoposta al regime ed alle modalità di importazione applicati alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, in attesa della loro inclusione nel programma di eliminazione delle restrizioni quantitative fissato dalla convenzione di Ginevra, articolo 2, paragrafo 2.

(b) Per il Benelux questa categoria comprende unicamente la voce NIMEXE 60.02-40.

Categoria n.	N. della tariffa doganale comune	Voce NIMEXE (1975)	Descrizione delle merci	Stato membro (a)	Unità	Limiti quantitativi	
						1976	1977
20	ex 61.01		Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : — diversi da : — Indumenti da pioggia — Indumenti da lavoro — Indumenti speciali da sport — Vestiti e completi — Calzoni e calzoncini — Giacche e giacchette	Regno Unito	1 000 kg	2 861	3 033
	ex 61.02		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : — diversi da : — Indumenti da pioggia — Indumenti da lavoro — Indumenti speciali da sport — Cappotti e giacche — Vestiti — Gonne — Camicie e camicette — Calzoni, jeans e simili				
21	ex 61.03		Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi colli, colletti, sparati e polsini : — diversi da camicie, pigiami ed altri indumenti da notte	Regno Unito	1 000 pezzi	4 492	4 762
	ex 61.04		Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini : — diversi da pigiami, camicie da notte ed altri indumenti da notte				

(a) L'importazione in Irlanda dei prodotti di cui al presente allegato rimane provvisoriamente sottoposta al regime ed alle modalità di importazione applicati alla data d'entrata in vigore del presente regolamento, in attesa della loro inclusione nel programma di eliminazione delle restrizioni quantitative fissato dalla convenzione di Ginevra, articolo 2, paragrafo 2.

ALLEGATO C

Specificazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3

Le licenze di esportazione rilasciate dalle autorità di Hong Kong per i prodotti soggetti a limitazione a norma del presente regolamento indicano quanto segue :

1. destinazione ;
2. numero d'ordine ;
3. nome ed indirizzo dell'importatore ;
4. nome ed indirizzo dell'esportatore ;
5. quantità, nelle unità citate negli allegati A e B del presente regolamento e, per le quantità espresse in unità diverse dall'unità di peso, il peso equivalente determinato in base alle tabella delle equivalenze riportata qui di seguito ;
6. categoria alla quale il prodotto è stato imputato dalle autorità di Hong Kong e designazione dei prodotti ;
7. certificato rilasciato da Hong Kong dal quale risulti che la quantità considerata è imputata all'importo del massimale convenuto per le esportazioni nella Comunità o, eventualmente, che questa quantità è destinata alla riesportazione immediata o alla riesportazione al di fuori della Comunità, a perfezionamento avvenuto ;
8. l'anno durante il quale i prodotti sono stati esportati, ossia sono usciti dal territorio di Hong Kong.

Tabella delle equivalenze

Categoria n.	Voce della nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci	Rapporto di equivalenza
3	ex 60.04	— Camicie e camicette, maglioncini, camicie a « T », a maglia	6,4 unità/kg
		— Canottiere a maglia	12,8 unità/kg
4	ex 60.05	Maglioni, pullovers, slipovers, twinsets, giubbotti, giacche e bluse, a maglia	5,18 pezzi/kg
6	ex 61.01 ex 61.02	Impermeabili del tipo soprabito	1,29 pezzi/kg
7	ex 61.01	— Vestiti per uomo e per ragazzo	0,70 pezzi/kg
		— Giacche, blazers e simili per uomo e per ragazzo	1,40 pezzi/kg
8	ex 61.01 ex 61.02	Pantaloni, jeans, calzoncini e simili per uomo, ragazzo, donna, ragazza e bambini	2,47 pezzi/kg
9	ex 61.02	Cappotti e giacche per donna, per ragazza e per bambini	1,25 pezzi/kg
10	ex 61.02	Vestiti e gonne per donne, ragazze e per bambini	2,79 pezzi/kg
11	ex 61.02	Camicette e bluse per donne, per ragazza e per bambini	5,55 pezzi/kg
12	ex 61.03	Camicie e camicette per uomo e ragazzo	4,60 pezzi/kg
13	ex 61.03 ex 61.04	Pigiami, camicie da notte ed altri indumenti da notte	3,22 pezzi/kg
15	ex 60.02	Guanti	11,5 paia/kg
17	ex 61.01 ex 61.02	Indumenti impermeabili che non siano impermeabili del tipo soprabito	1,29 pezzi/kg
18	ex 61.01 ex 61.02	Indumenti da lavoro	1,40 pezzi/kg
19	ex 61.01 ex 61.02	Articoli speciali da sport	2,00 pezzi/kg
21	ex 61.03 ex 61.04	Altri indumenti da dosso a maglia	6,67 pezzi/kg